

Cass. Pen. Sez. III, Sent. 28 novembre 2019 (Dep. 13 marzo 2020) n. 9960. Presidente:
FAUSTO. Relatore: CERRONI.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto	Presidente
Dott. CERRONI Claudio	rel. Consigliere
Dott. SEMERARO Luca	Consigliere
Dott. NOVIELLO Giuseppe	Consigliere
Dott. MACRÌ Ubalda	Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B.S., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 03/04/2019 della Corte di Appello di Messina;

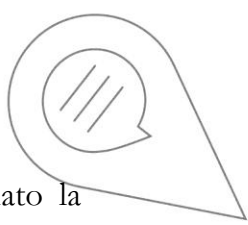
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere CERRONI Claudio;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Molino Pietro,
che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udito per il ricorrente l'avv. Nicola Verderico anche per l'avv. Giuseppe Calabrò, che ha
concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo



1. Con sentenza del 3 aprile 2019 la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza del 19 giugno 2018 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in forza della quale B.S., quale legale rappresentante della s.r.l. Sigma Manutenzioni, era stato condannato, unitamente alle sanzioni accessorie, alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-ter, in relazione al mancato versamento dell'Iva nei periodi d'imposta 2011 e 2012.

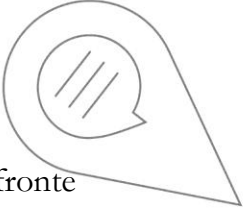
2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un complesso motivo di impugnazione.

In particolare, lamentando manifesta illogicità, mancanza ovvero contraddittorietà della motivazione, il ricorrente ha lamentato il travisamento probatorio operato dalla Corte territoriale con particolare riferimento alle relazioni tecniche dimesse, che davano conto di una condizione di illiquidità incolpevole attesa l'improvvisa crisi della Dufelclofin Acciaierie del Tirreno, cliente che negli passati assicurava un fatturato di 700-800mil Euro, ormai invece azzerato.

In proposito i Giudici di appello avevano appunto affermato che la forza maggiore avrebbe potuto essere provata proprio dall'improvviso ed imprevisto fallimento di un cliente debitore di ingenti somme, come in effetti era accaduto.

In specie, l'imputato aveva provveduto con operazioni straordinarie di fusioni societarie nonchè di recupero anche giudiziale dei crediti, ed era stata provata l'impossibilità di reperire le risorse necessarie a consentire il corretto e puntuale adempimento dell'obbligazione tributaria. Nè poteva essere documentato altro da chi invocava l'operatività dell'art. 45 c.p., tanto più che i crediti non potuti riscuotere ammontavano pressochè integralmente al debito Iva non saldato.

I decreti ingiuntivi rappresentavano principio di prova idoneo ad attribuire credibilità alla causa di giustificazione invocata, mentre vi era la prova della mancanza di risorse e del dissesto economico, laddove faceva difetto la prova del dolo necessario per la



configurabilità del reato, stante ormai la crisi generalizzata nel tessuto aziendale, a fronte delle varie iniziative assunte per fronteggiare la crisi societaria.

In definitiva, l'agente non aveva corrisposto il dovuto a causa della fortissima crisi di liquidità. Né la crisi poteva essere affrontata con adeguate misure in concreto, e gli eventi non potevano essere legati ad una determinazione cosciente e volontaria dell'agente. Né, infine, vi era stata alcuna deliberata scelta di non pagare.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

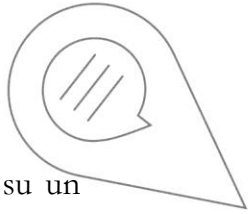
Motivi della decisione

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1. Per quanto riguarda il motivo di impugnazione complessivamente proposto, e tenuto conto che non vi è naturalmente questione circa il mancato tempestivo pagamento dell'imposta dovuta, la Corte territoriale - con motivazione per vero neppure scalfita dal ricorso - ha inteso specificamente osservare che, a fronte di un debito Iva di circa un milione di Euro insorto tra il 2012 e il 2013, i crediti non riscossi ammontavano a circa 900mila Euro per cui, tenuto conto dell'incidenza dell'imposizione indiretta, sussisteva ampia disponibilità di crediti invero incassata. Si che appariva del tutto plausibile che, tramite i ricavi comunque ottenuti, fossero state operate scelte diverse rispetto a quella di adempiere al debito fiscale.

In particolare, poi, erano state effettuate scelte diverse - magari tese al rilancio aziendale - che al più avevano ritardato la chiusura dell'attività al 2015, laddove già nel 2012 lo stato di decozione doveva ritenersi conclamato.

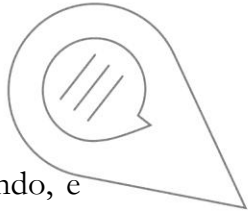
4.1.1. Ciò posto, la "forza maggiore" si configura come un evento, naturalistico o umano, che fuoriesca dalla sfera di dominio dell'agente e che sia tale da determinarlo incoercibilmente (*vis maior cui resisti non potest*) verso la realizzazione di una determinata condotta, attiva od omissiva, la quale, conseguentemente, non può essergli giuridicamente attribuita (in questa direzione Sez. 5, n. 23026 del 3/04/2017, Mastrolia,



Rv. 270145). Secondo questa ricostruzione, dunque, la forza maggiore si colloca su un piano distinto e logicamente antecedente rispetto alla configurabilità dell'elemento soggettivo, ovvero nell'ambito delle situazioni in grado di escludere finanche la cd. *suitas* della condotta.

4.1.2. In particolare, è stato invero precisato (così, riassuntivamente ed anche per gli ulteriori riferimenti, Sez. 3, n. 18501 del 17/07/2014, dep. 2015, Rubino, non mass.) che è necessario che siano assolti, sul punto, precisi oneri di allegazione che devono investire non solo l'aspetto della non imputabilità al contribuente della crisi economica che avrebbe investito l'azienda, ma anche la circostanza che detta crisi non potesse essere adeguatamente fronteggiata tramite il ricorso ad idonee misure da valutarsi in concreto. Occorre cioè la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse economiche e finanziarie necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di un'improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad allo stesso non imputabili. Mentre in ogni caso, ai fini della sussistenza del reato, non è richiesto il fine di evasione, tantomeno l'intima adesione del soggetto alla volontà di violare il precetto, il dolo del reato in questione essendo integrato dalla condotta omissiva posta in essere nella consapevolezza della sua illiceità, non richiedendo la norma, quale ulteriore requisito, un atteggiamento anti-doveroso di volontario contrasto con il precetto violato.

4.1.3. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la forza maggiore rileva come causa esclusiva dell'evento, mai quale causa concorrente di esso (Sez. 4, n. 1492 del 23/11/1982, Chessa, Rv. 157495; Sez. 4, n. 1966 del 06/12/1966, Incerti, Rv. 104018; Sez. 4 n. 2138 del 05/12/1980, Biagini, Rv. 148018); essa sussiste solo e in tutti quei casi in cui la realizzazione dell'evento stesso o la consumazione della condotta antiggiuridica è



dovuta all'assoluta ed incolpevole impossibilità dell'agente di uniformarsi al comando, e non può quindi ricollegarsi in alcun modo ad un'azione od omissione cosciente e volontaria dell'agente.

In tal modo è stato sempre escluso, quando la specifica questione è stata posta, che le difficoltà economiche in cui versa il soggetto agente possano integrare la forza maggiore penalmente rilevante (Sez. 3, n. 4529 del 04/12/2007, Cairone, Rv. 238986; Sez. 1, n. 18402 del 05/04/2013, Giro, Rv. 255880; Sez. 3, n. 24410 del 05/04/2011, Bolognini, Rv. 250805; Sez. 3, n. 9041 del 18/09/1997, Chiappa, Rv. 209232; Sez. 3, n. 643 del 22/10/1984, Bottura, Rv. 167495; Sez. 3, n. 7779 del 07/05/1984, Anderi, Rv. 165822).

Nei reati omissivi integra pertanto la causa di forza maggiore l'assoluta impossibilità, non la semplice difficoltà di porre in essere il comportamento omesso (Sez. 6, n. 10116 del 23/03/1990, Iannone, Rv. 184856). Sì che: a) il margine di scelta esclude sempre la forza maggiore perchè non esclude la *suitas* della condotta; b) la mancanza di provvista necessaria all'adempimento dell'obbligazione tributaria penalmente rilevante non può pertanto essere addotta a sostegno della forza maggiore quando sia comunque il frutto di una scelta politica imprenditoriale volta a fronteggiare una crisi di liquidità; c) non si può invocare la forza maggiore quando l'inadempimento penalmente sanzionato sia stato concausato dai mancati accantonamenti e dal mancato pagamento alla singole scadenze mensili e dunque da una situazione di illegittimità; d) l'inadempimento tributario penalmente rilevante può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore, che non ha potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico.

4.1.4. Alla stregua dei rilievi che precedono, quindi, il provvedimento impugnato ha evocato - in esito ad una non contestata riflessione su debiti e crediti aziendali, ivi compresi gli inadempimenti tributari - la realizzazione di altre scelte imprenditoriali. Si che, in tal modo, l'odierno ricorrente si era collocato al di fuori del perimetro della forza maggiore, altresì integrando sicuramente l'elemento soggettivo del reato.

D'altronde le vicissitudini lamentate appaiono legate all'ineludibile rischio d'impresa (cfr. Sez. 3, n. 20266 del 08/04/2014, Zanchi, Rv. 259190; cfr. altresì, ad es., Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, deo. 2015, Schirosi, Rv. 263128). Quanto infine al venir meno del fatturato legato al cliente Dufeldofin Acciaierie del Tirreno, in realtà da un lato appare essere stata allegata una caduta di ordini, e non una mancata riscossione di crediti; dall'altro non è stata evidenziata, al riguardo, alcuna ipotesi di improvvisa ed imprevista decozione. Anche in tal caso, pertanto, non poteva dirsi concretizzata alcuna ipotesi di impossibilità incolpevole di adempimento tributario.

5. La manifesta infondatezza dell'impugnazione, che in realtà neppure si confronta appieno col contenuto argomentativo della sentenza (cfr. Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611), comporta pertanto l'inammissibilità del ricorso.

Tenuto infine conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2019.